



Comune di Verdellino

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

approvato con delibera di C. C. n. 45 del 28.07.1995
modificato con delibera di C.C. N. 20 del 28/07/2011

INTRODUZIONE

Questo Regolamento, assieme al Regolamento della Raccolta Differenziata è destinato a tutti i Cittadini, Amministratori, Vigilanza Urbana, Tecnici e organismi istituzionali del Comune di Verdellino che a qualunque titolo hanno problemi in merito alla gestione ed il trattamento dei Rifiuti. Costituisce infatti il documento di riferimento in materia di Rifiuti e l'Amministrazione Comunale con specifica delibera lo ha adottato ai sensi del D.Lgs 15/11/93 n. 507 e art. 4 Legge 23/10/92 n. 421. Unitamente al Regolamento della Tassa sui Rifiuti costituisce la normativa in vigore sul territorio Comunale.

In particolare il Regolamento del Servizio di Nettezza Urbana, come integrato dal regolamento per la raccolta Differenziata, costituisce il documento di riferimento per ogni iniziativa intrapresa dall'Amministrazione in tema di raccolta e smaltimento rifiuti, tenuto conto che il modello organizzativo in essere e i suoi piu' immediati possibili sviluppi sono i seguenti :

- la raccolta domiciliare dei rifiuti solidi urbani e assimilabili indifferenziabili viene svolta entro il perimetro dell'intero territorio comunale, come specificato nell'allegata planimetria, mediante l'utilizzo di sacchi neri, con frequenza bisettimanale ;
- la raccolta delle frazioni differenziabili di rifiuto viene svolta con un sistema integrato che prevede servizi domiciliari o "porta a porta", cassonetti stradali e piattaforma ecologica sita in Corso Italia.

Attualmente sono dislocate sul territorio comunale

- n. 16 campane per la raccolta del vetro,
- n. 5 contenitori per pile esauste
- n. 4 contenitori per farmaci scaduti o inutilizzati :

viene assicurata la raccolta porta a porta di carta e cartone e contenitori di plastica per liquidi (in alternativa all'utilizzo dei cassonetti) ;

viene garantito l'accesso alla Piattaforma Ecologica a tutti i cittadini per il conferimento di tutte le tipologie di rifiuto differenziabile, come meglio specificato nell'apposito regolamento.

Le linee di condotta dell'Amministrazione sono quelle segnate dal Piano Provinciale per la Raccolta Differenziata, che prevede per la Piattaforma Ecologica di Verdellino una specializzazione verso la raccolta e lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Assimilati agli urbani, provenienti dalla zona artigianale e industriale del territorio comunale e ulteriori miglioramenti delle raccolte porta a porta nella zona residenziale (sacco nero, raccolta separata delle frazioni umide da compostare, ecc.).

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.....45.....del 28.07.1995

Successive revisioni:.....C.C. 80 DEL 03.11.1995.

Glossario

Nel presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

Ammasso temporaneo: il deposito di residui effettuato all'interno dell'insediamento produttivo di origine dei medesimi.

Conferimento differenziato: le modalità secondo le quali i rifiuti differenziati vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore.

Concessionario: delegato a gestire il sistema di raccolta smaltimento e trasporto dei rifiuti.

Gestore del servizio: ente che esegue il servizio di raccolta conferimento e trasporto dei rifiuti su delega dell'Amministrazione Comunale.

Produttore: entità che produce rifiuti, quali industrie, abitanti, attività commerciali etc.

Bacino di Raccolta : Area geografica all'interno della quale viene effettuata la raccolta dei rifiuti.

Trasporto: operazione di movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo e smaltimento finale;

Stoccaggio provvisorio: il deposito dei rifiuti effettuato all'esterno dell'insediamento produttivo di origine, in attesa del trasporto e del trattamento finale, ivi compreso il riutilizzo;

Servizio di raccolta differenziata: l'organizzazione della separazione di determinate frazioni di rifiuti, finalizzata a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da smaltire e a favorire il recupero dei materiali ed energia dai rifiuti. Rientrano in tale servizio tutte le attività a partire dalla fase di conferimento, fino all'attività di gestione delle piattaforme per la raccolta differenziata;

Piattaforma per la raccolta differenziata - Stazione Ecologica: area attrezzata destinata a stoccare, selezionare e cedere a terzi le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata.

Cernita: operazione svolta dagli addetti, all'interno della piattaforma per la raccolta differenziata, finalizzata all'aumento di quantità e qualità dei materiali recuperabili;

Frazione umida: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti urbani;

Frazione secca: i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero siano in qualche modo suscettibili di recupero.

R.S.U.: Rifiuti solidi Urbani; tutti i rifiuti provenienti dalle aree urbane.

R.U.P. : Rifiuti urbani pericolosi. Rifiuti prodotti nelle aree urbane che comportano pericolosità per l'ambiente e la popolazione.

T e/o F : Rifiuti pericolosi che costituendo potenziale pericolo per la popolazione che li utilizza vengono contrassegnati con le lettere 'T' od 'F' sulle confezioni. In questa categoria rientrano quei materiali di uso domestico che essendo costituiti da sostanze chimiche pericolose vengono etichettate con il simbolo di infiammabile o del teschio.

Lampade a scarica : Lampade a gas innescate con una scarica elettrica (neon etc) .

Olii Minerali : Olii minerali utilizzati nelle automobili od apparecchiature quali frigoriferi, termosifoni etc.

Tube Catodico : Costituisce lo schermo nelle Televisioni e nei Video contenente gas particolari.

Percolato: Rilascio di sostanze liquide prodottesi durante l'accumulo dei rifiuti.

Rifiuto tal quale : Rifiuto indifferenziato comprendente sia frazioni secco/umide che materiale riciclabile.

Rifiuto Assimilabile o R.S.A.U. : Rifiuto non prodotto negli insediamenti urbani il cui smaltimento può avvenire nel normale ciclo R.S.U.

Rifiuto Assimilato : Rifiuto non Urbano che viene già smaltito nel ciclo R.S.U.

Materiali accoppiati : Rifiuti costituiti da materiali realizzati con strati di sostanze diverse (Tetrapak etc.)

Rifiuto Ingombrante : Rifiuto Urbano o assimilato/bile di dimensioni tali da non permettere la raccolta con i normali mezzi utilizzati.

H.D.P.E : materiale plastico ad alta resistenza meccanica.

Componenti elettronici : materiali provenienti da macchinari, attrezzature, elettrodomestici etc. che costituiscono la parte elettronica dei macchinari stessi, contenenti sostanze speciali da trattare in modo particolare.

C.F.C. : Materiale gassoso imputato di provocare il buco nell'Ozono.

Inerti : Rifiuti Urbani o assimilabili costituiti da materiali inerti provenienti principalmente da attività edili e simili.

Ciclo di smaltimento : tutte le operazioni successive alla produzione riferentesi alla raccolta e distruzione e/o riutilizzo del rifiuto.

Compostaggio : Tecnica di Recupero dei residui vegetali che tende a produrre materiali riutilizzabili in agricoltura, giardinaggio e allevamento delle essenze vegetali.

Indice sistematico

Introduzione.....
Glossario.....
Riferimenti Legislativi.....
Mapa del Territorio.....

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Art. 2 - Definizione e classificazione Rifiuti
Art. 3 - Definizione e natura dello smaltimento
Art. 4 - Principii generali
Art. 5 - Gestione dei servizi-Competenze
Art. 6 - Attività di competenza dei produttori di RSU e RSAU
Art. 7 - Obblighi dei produttori dei Rifiuti tossici e Nocivi
Art. 8 - Divieti e criteri di comportamento
Art. 9 - Ordinanze contingibili e urgenti
Art. 10 - Forme di gestione

Titolo II - Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani interni ed assimilati

Art. 11 - Definizione
Art. 12 - Conferimento
Art. 13 - Raccolta
Art. 14 - Trasporto
Art. 15 - Trattamento

Titolo III- Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni

Art. 16 - Definizione
Art. 17 - Raccolta trattamento e spazzamento
Art. 18 - Criteri per la definizione delle aree di espletamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti esterni
Art. 19 - Contenitori portarifiuti
Art. 20 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private
Art. 21 - Pulizia dei terreni non edificati
Art. 22 - Pulizia dei mercati
Art. 23 - Aree occupate dai pubblici esercizi
Art. 24 - Carico e scarico merci e materiali
Art. 25 - Pozzetti stradali
Art. 26 - Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti, e manifestazioni
Art. 27 - Disposizioni diverse
Art. 28 - Aree di sosta temporanea ad uso speciale
Art. 29 - Altri servizi di pulizia
Art. 30 - Sgombero neve
Art. 31 - Obbligo dei frontisti in caso di nevicata
Art. 32 - Asporto di scarichi abusivi

Titolo IV - Validità del Regolamento, Controlli e Sanzioni.

Art. 33 - Osservanza di altre disposizioni e regolamenti Comunali
Art. 34 - Osservatorio Ecologico Comunale
Art. 35 - Controlli
Art. 36 - Accertamenti
Art. 37 - Sanzioni
Art. 38 - Norma Transitoria

Riferimenti legislativi

- ◆ DL 14/12/88 n. 527
- ◆ LR 1/7/93 n. 21
- ◆ DL 9/3/88 n. 397
- ◆ Legge 11/8/92 n. 266
- ◆ DLgs 15/11/93 n. 507
- ◆ DL 6/5/94 n. 279
- ◆ DPR 24/7/77 n. 616
- ◆ DPR 10/9/82 n. 915
- ◆ Legge 10/2/89 n. 45
- ◆ Legge 22/2/94 n. 146
- ◆ Legge 8/6/90 n. 142
- ◆ Legge 9/11/88 n. 475
- ◆ DEL 27/7/84 Comitato Interministeriale di cui art. 5 DPR 915/82.

Mappa del Territorio del Comune di Verdellino

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento all'intero ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e delle Raccolte Differenziate nel territorio comunale.
2. Esso viene adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a) ai rifiuti radioattivi, disciplinati dalle norme del D.P.R. 185/1964,così come integrato dal D. Lgs. 17/3/95 n. 230 "Attuazione direttive EURATOM 80/386, 84/467, 84/466, 89/618, 90/614 E 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti" e successive modificazioni;
 - b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione trattamento ed ammasso di risorse minerarie e dallo sfruttamento delle cave;
 - c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: Materiali fecali ed altre sostanze utilizzate in attività agricole;
 - d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n.319 e successive modificazioni;
 - e) alle emissioni in atmosfera, disciplinati dalla legge 13 luglio 1976, n. 615 e D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e relativi regolamenti di attuazione;
 - f) ai materiali esplosivi.

Art. 2 Definizione e classificazione dei rifiuti

1. Ferma restando la classificazione dei rifiuti in rifiuti urbani, rifiuti speciali e rifiuti tossici e nocivi e le relative declaratorie, di cui all'art. 2 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ai fini delle successive disposizioni e norme del presente regolamento si individuano le seguenti categorie:

- A) URBANI
- B) SPECIALI
- C) TOSSICO-NOCIVI

A) RIFIUTI URBANI

A.1 - Rifiuti urbani interni non ingombranti: costituiti dai rifiuti domestici ordinari derivanti da fabbricati e insediamenti abitativi e da altri insediamenti civili in genere.

A.2 - Rifiuti urbani interni ingombranti: costituiti da beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento provenienti da abitazioni od altri insediamenti civili che per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito dei rifiuti urbani non ingombranti.

A.3 - Rifiuti urbani pericolosi: costituiti ai sensi del punto 1.3 della deliberazione del Comitato Interministeriale in data 27 Luglio 1984 da: pile e batterie; prodotti residui di prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F"; prodotti farmaceutici. Sono da ritenersi automaticamente recepite nel presente Regolamento eventuali future modifiche ed integrazioni all'elenco dei rifiuti urbani pericolosi di cui al citato punto 1.3 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984.

A.4 - Rifiuti urbani di giardini privati: costituiti da residui di potatura, sfalcio, pulizia, spazzamento di giardini ed aree cortilive di insediamenti abitativi e analoghi.

A.5 - Rifiuti urbani esterni: costituiti da rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani.

B) RIFIUTI SPECIALI

B.1 - Residui derivanti da lavorazioni industriali a loro volta suddivisi in:

B.1.1 - Rifiuti di cui al punto B. 1 che rispondendo ai requisiti previsti al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Ministeriale in data 27 luglio 1984 e successive modifiche ed integrazioni sono ammessi allo smaltimento finale negli impianti di discarica di Ia. categoria.

B.1.2 - Rifiuti di cui al punto B. 1 che non rispondendo ai requisiti previsti al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Ministeriale in data 27 luglio 1984 non sono ammessi allo smaltimento in impianti di discarica di la. categoria.

B.2 - Residui derivanti da attività agricole, artigianali commerciali e di servizio. Tali rifiuti si suddividono in:

B.2. 1 - Residui assimilati a rifiuti solidi urbani per tutto il ciclo di smaltimento; si intende per ciclo di smaltimento il complesso delle attività definite dall'art.3 del presente regolamento. Ai sensi della legge 146/94 sono tali i rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a) della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art.5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, come integrata dal DGR Lombardia 17432 del 25/5/82, di seguito elencati:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno ,metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppianti quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnamerie e carpenterie, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto e fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti in prevalenza da tali materiali, come camere d'aria e copertoni.
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2)del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82;
- imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccato;
- manufatti di ferro, tipo paglietta di metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè', scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione della frutta ed ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pule, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili);
- accessori per l'informatica;

B.2. 2 - Residui assimilati ai rifiuti solidi urbani solo ai fini dello smaltimento finale. Sono tali i rifiuti speciali non rientranti nella categoria alla voce precedente purché, ricorrano le condizioni di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 della citata delibera 27 luglio 1984.

B.2.3 - Residui che per qualità merceologica, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti solidi urbani.

B.3. - Residui provenienti da ospedali, case di cura ed affini. Tali rifiuti si suddividono in:

B.3. 1 - Rifiuti di origine sanitaria assimilati agli urbani:

a) Rifiuti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie relativamente alla preparazione dei pasti, nonché i residui cartacei prodotti presso i servizi amministrativi, gli imballaggi ed i contenitori fisicamente esclusi dal circuito dei servizi sanitari.

b) Rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai diversi reparti di degenza, ad esclusione dei reparti che(su certificazione del direttore sanitario) risultano ospitare pazienti affetti da malattie infettive.

c) Rifiuti provenienti da tutte le strutture pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2-ter, del D.L. 14 Dicembre 1988 , n.527, come convertito con legge 10 febbraio 1989, n. 45, con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazioni, dei rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, dei rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonchè, di quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive o da strutture comunque destinate alla loro cura. Tali rifiuti speciali sono assimilati ai rifiuti urbani solo ai fini dello smaltimento finale per termodistruzione.

B .3.2 - Rifiuti ospedalieri trattati: Rifiuti espressamente esclusi dall'assimilabilità ai rifiuti urbani ai sensi del precedente punto B.3.1 lettere b) e c) purché sottoposti a trattamento di sterilizzazione. Tali rifiuti speciali sono assimilati ai rifiuti urbani solo ai fini dello smaltimento finale per termodistruzione.

B .3.3 - Rifiuti ospedalieri non assimilati agli urbani. Non sono assimilati agli urbani, i rifiuti sanitari non elencati nelle voci precedenti.

B.4 - Materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti.

B.5 - Veicoli a motore, rimorchi e siméi fuori uso e loro parti.

B.6 - Residui derivanti dall'attività di trattamento dei rifiuti o derivanti dalla depurazione degli effluenti.

C) RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI Costituiti da: residui di lavorazioni industriali; residui di attività agricole, artigianali, commerciali e di servizio; da rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e affini, da residui dell'attività di trattamento rifiuti e di depurazione degli effluenti che corrispondano ai requisiti fissati dal punto 1.2 - e relative tabelle 1.1,1.2, 1.3 della deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 e successive modifiche e interpretazioni.

Art. 3 Definizione e natura dello smaltimento

1. Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, si intende, per smaltimento, il complesso delle attività sottoelencate:

a) Conferimento Le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore.

b) Raccolta Le operazioni di prelievo e di raggruppamento dei rifiuti fino all' accumulo in apposita attrezzatura o impianto.

b.l) Raccolta differenziata Forma particolare con tecnica di conferimento e di raccolta finalizzata al separato conferimento di singole tipologie di rifiuti, con l'ausilio di specifiche dotazioni strumentali e/o impiantistiche finalizzate:

- al riciclaggio;

- al riutilizzo;

- al reimpiego;

- al trattamento separato e/o smaltimento.

c) Riciclaggio Ogni azione intesa a riprodurre un materiale nuovo partendo dallo stesso tipo di materiale separato dai rifiuti

d) Riutilizzo Ogni azione intesa a produrre beni e/o combustibili partendo da materie prime ottenute da materiali separati dei rifiuti.

e) Reimpiego Ogni azione intesa a riutilizzare materiale separato da rifiuti nella stessa funzione iniziale (vuoto a rendere).

f) Trattamento separato e/o smaltimento Le operazioni di termodistruzione dei rifiuti e di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, la innocuizzazione l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti in impianti ad interrimento controllato.

g) Cernita Le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi.

h) Spazzamento Le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge marittime e sulle rive dei fiumi.

i) Trasporto Le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzatura o impianto al luogo di trattamento.

Art. 4 Principi generali

1. L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce preminente attività di pubblico interesse, sottoposto all' osservanza dei seguenti principi generali:

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli:

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché, ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio:

d) devono essere rispettate le esigenze di qualità della vita e di pianificazione economica e territoriale;

e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

2. Il Comune promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché, ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.

Art. 5 Gestione dei servizi - Competenze

1. I servizi di smaltimento dei rifiuti urbani nelle varie fasi indicate dal precedente art. 3, sono di competenza obbligatoria del Comune che le esercita con diritto di privativa ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 915/82.
2. Per la gestione dei servizi relativi ai rifiuti non rientranti negli urbani ed assimilati, può, il Comune, costituire dei servizi pubblici integrativi ai sensi dell'art. 39, della legge 22 febbraio 1994, n. 146.
3. Il Comune provvede a gestire i servizi di cui ai precedenti due commi mediante **Concessionario** o gestore del servizio.
4. Per lo svolgimento coordinato dei servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti, possono essere stipulate apposite convenzioni con altri Enti, ai sensi dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 6 Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani o assimilabili

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli speciali ad essi assimilati le attività di conferimento secondo la definizione di cui al precedente art. 3 nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel successivo art. 12.

Art. 7 Obblighi dei produttori di rifiuti speciali tossici e nocivi

1. I produttori dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti tossici e nocivi hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. L'obbligo è rivolto anche ad un adeguato smaltimento inottemperanza delle norme specifiche contenute:
 - nel D.P.R. 915/82;
 - nella Deliberazione Interministeriale 27 luglio 1984;
 - nel D.L. 9 marzo 1988, n. 397, convertito, con modifiche, nella legge 9 novembre 1988, n. 475;
 - nelle disposizioni regionali e provinciali.
3. Nella fase di detenzione dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, dovranno essere rispettati:
 - eventuali prescrizioni della Amministrazione Provinciale che è l' Autorità preposta all' attività di smaltimento dei rifiuti;
 - le separazioni di stoccaggio di ogni altro rifiuto prodotto, mantenendo distinta ogni frazione di rifiuto anche in relazione ad eventuali trattamenti-interventi preventivi;
 - il conferimento dei rifiuti di cui al comma precedente dev'essere eseguito in appositi contenitori ed attrezzature;
 - è tassativamente vietato il conferimento di questi rifiuti nei cassonetti o punti di accumulo specifici per accogliere rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento.
4. Il Comune può disporre iniziative di controllo e verifica sulle tipologie di rifiuti prodotti e il rispetto delle prescrizioni riguardo il loro smaltimento.

Art. 8 Divieti e criteri di comportamento

1. E' vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
2. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d' acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché, i cigli delle strade ricadenti in territorio comunale.
3. In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché, sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali, con propria ordinanza previa fissazione di un termine per provvedere direttamente, da parte degli interessati, dispone lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.
4. Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è proibita.
5. L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti a tali servizi
6. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo sarà punita ai sensi del seguente Titolo IV.

.Art. 9 Ordinanze contingibili e urgenti

1 . Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, sentito il parere del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. competente, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente i Ministri della Sanità e dell' Ambiente e la competente Autorità Regionale.

2 . Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Art. 10 Forme di gestione

1. Le attività di smaltimento di cui ai titoli II e III del presente regolamento vengono esplicate dal Comune mediante Concessionario.

2. Il gestore è tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni sull'attività di smaltimento dei rifiuti per i successivi adempimenti di propria competenza.

TITOLO II - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI

Art. 11 Definizione

1. Il presente Titolo riguarda le fasi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati così specificati:

- 1) *rifiuti non ingombranti* provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- 2) *rifiuti ingombranti* quali i beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in generale;
- 3) *residui derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizio* di cui al punto B.2.l art. 2;
- 4) *rifiuti urbani pericolosi* come definiti dall'art. 2 punto A.3 del presente regolamento.

Art. 12 Conferimento

1. I rifiuti urbani ingombranti e non ingombranti, quelli assimilati agli urbani e quelli pericolosi devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati.

2. I rifiuti facilmente putrescibili che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, mense collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano si vendono generi alimentari etc., debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del conferimento nei contenitori del gestore del servizio, in idonei recipienti chiusi da collocare in appositi locali distinti da quelli di lavorazione.

A) RIFIUTI URBANI NON INGOMBRANTI E RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI PER TUTTO IL CICLO DI SMALTIMENTO Il conferimento dei rifiuti di cui ai punti 1 e 3 del precedente art. 11 deve avvenire utilizzando appositi sacchi o altri contenitori stabiliti dal gestore del servizio. E' fatto divieto assoluto di modificare il luogo in cui sono posizionati eventuali cassonetti o altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti. Per i rifiuti di cui al punto 3 del medesimo art. possono essere previste anche modalità di conferimento diverse dettate e pubblicizzate dal gestore del servizio. Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ed assimilati:

- i rifiuti ingombranti;
- i rifiuti urbani pericolosi;
- i rifiuti tossici e nocivi;
- gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti sanitari, parti di veicoli, ecc.);
- sostanze liquide;
- materiali accesi;
- materiali (metallici e non) che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;
- i rifiuti urbani e speciali assimilati oggetto di raccolte differenziate da cui sia possibile il recupero dei materiali ed energia.

I materiali voluminosi devono essere preventivamente sminuzzati e compattati onde ridurre al minimo il volume. Ove sia previsto l'utilizzo di cassonetti gli utenti devono evitare di inserirvi rifiuti sciolti, raccogliendoli preventivamente in sacchetti di plastica e simili ben chiusi per impedirne la dispersione e debbono assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso oppure

immetterli nel successivo cassonetto più vicino qualora il primo risultasse già colmo, non abbandonando i rifiuti all'esterno dei cassonetti stessi. Se il conferimento è effettuato mediante sacchi, per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente eventuali oggetti taglienti o acuminati, che non sia possibile conferire in altro modo più sicuro, prima dell'introduzione nei sacchetti. Il conferimento diretto dei rifiuti mediante **sacchi** e' in particolare, regolato dalle seguenti norme:

a) I sacchi devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta. E' fatto espresso divieto di abbandonare i sacchi ed esporli prima delle ore 6 del giorno in cui viene effettuata la raccolta. Eventuali sacchi lacerati o distrutti o rifiuti dispersi dovranno essere comunque raccolti da parte degli addetti. La Polizia Municipale provvedera' a vigilare affinche' i sacchi non siano esposti prima dell'orario consentito e provvedera', nel caso fosse possibile identificare l'origine, a sanzionare chi ha compiuto la violazione in via amministrativa ai sensi del successivo art. 37 E' inoltre reso obbligatorio il recupero, da parte del produttore, dei sacchi eventualmente non ritirati dagli addetti a causa del mancato rispetto delle modalita' di conferimento prescritte;

b) il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto piu' prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonche' ogni disturbo alla popolazione;

c) I rifiuti conferiti in contenitori diversi da quelli prescritti non saranno raccolti;

d) e' fatto divieto di:

- introdurre nel sacco, senza adeguate protezioni, oggetti taglienti o acuminati, che possano provocare lacerazioni e mettere in pericolo la sicurezza degli addetti alla raccolta ed alle successive fasi di conferimento e/o recupero;

- introdurre nei sacchi rifiuti liquidi od eccessivamente impregnati di liquidi che provochino fuoriuscita di percolato;

- lasciare fuoriuscire dal sacco parte dei rifiuti;

- riempire oltre misura i sacchi rischiando la loro rottura;

- conferire sacchi aperti o chiusi malamente;

- esporre oggetti vari all'esterno;

B) **RIFIUTI URBANI INTERNI INGOMBRANTI** I rifiuti ingombranti di cui al punto 2 dell'art. 11 del presente regolamento non sono conferibili mediante i normali sistemi di raccolta nè accumulabili sul marciapiede o sulla sede stradale; il conferimento e l'asportazione hanno luogo secondo le modalità indicate dal gestore del servizio e concordate con l'Amministrazione Comunale.

C) **RIFIUTI URBANI PERICOLOSI** I rifiuti urbani pericolosi così come identificati dalla deliberazione 27 luglio 1984, come integrata dall'art. 5 della L.R. 21/93 (allegata al presente regolamento), e modificazioni, sono oggetto di separato conferimento, secondo le modalità previste nel Regolamento della Raccolta differenziata. Questi sono:

C.1 - Batterie e pile

C.2 - Prodotti e relativi contenitori etichettati con simbolo "T" e/o "F"

C.3 - Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati

C.4 - Lampade a scarica e tubi catodici

C.5 - Siringhe giacenti sulle aree pubbliche, in uso pubblico o aperte al pubblico, del territorio comunale

C.6 - Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti

D) **CONFERIMENTO, AI FINI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, DI MATERIALI DESTINATI AL RECUPERO** Le frazioni di rifiuti per cui è istituito apposito servizio di Raccolta Differenziata per il recupero di materiale ed energia devono essere conferite nei modi stabiliti nell'apposito Regolamento.

E) **ALTRE FORME DI CONFERIMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA** Vengono attuate in forma sperimentale o permanente, Raccolte Differenziate per altre categorie di rifiuti ad integrazione di quelli precedentemente descritti. In particolare potranno essere istituiti da parte del Comune e del gestore del servizio centri di raccolta differenziata denominati "Stazioni o Piattaforme Ecologiche" opportunamente attrezzati e aperti al pubblico in giorni e orari prestabiliti. E' fatto obbligo agli utenti di conferire i rifiuti previsti negli appositi contenitori od aree di raccolta, all'uopo predisposte dal Comune e dal gestore del servizio, secondo le modalità che sono state stabilite e rese note.

F) **VARIAZIONI** Tutte le modifiche alle suddette modalità di raccolta che il gestore del servizio dovesse apportare saranno tempestivamente e diffusamente comunicate all'utenza interessata, che rimane obbligata a rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento.

Art. 13 Raccolta

1. Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni viene svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, entro la zona obbligatoria di raccolta comprendente il centro abitato e gli insediamenti sparsi dove il gestore del servizio è in grado di assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio.

2. I limiti della zona di raccolta obbligatoria coincidono con il perimetro deliberato dal Consiglio comunale - in allegato - ai sensi dell'art. 8 comma a) del D.P.R. 915/82 e come indicato nell'art. 59 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
3. Si considerano non servite le zone poste a distanza superiore a m. 100 dal perimetro del servizio, come sopra definito.
4. Le modalità di effettuazione del servizio sono stabilite dal gestore dello stesso mediante suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni, in accordo con l'Amministrazione comunale, e con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti in discarica controllata o impianto di termodistruzione.
5. L'intero ciclo di smaltimento dei rifiuti prodotti nelle zone considerate non servite dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del presente regolamento.
6. I rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui al punto B.2.1 dell'art. 2 del presente regolamento possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse stabilite dal gestore del servizio, in accordo con l'Amministrazione. I produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni fornite dallo stesso.
7. Ai sensi del citato D.Lgs. n. 507 a fronte del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani deve essere corrisposta una tassa annuale.

Art. 14 Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e ambientali di cui ai principi generali dell'art. 4 del presente regolamento.
2. I veicoli utili per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, ecc.)

Art. 15 Trattamento

1. Il trattamento dei rifiuti di cui al presente titolo deve avvenire a mezzo di appositi impianti autorizzati, ai sensi del D.P.R. 915/82.

TITOLO III - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 16 Definizione

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle rive dei fiumi, torrenti, canali e spiagge marittime non in concessione appartenenti al pubblico demanio.

Art. 17 Raccolta, trattamento e spazzamento

1. Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene effettuato da Concessionario entro il perimetro delineato dal Consiglio comunale, allegato al presente regolamento.
2. Il servizio di raccolta, di trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, effettuato entro il territorio comunale, è a carico degli Enti competenti.

Art. 18 Criteri per la definizione delle aree di espletamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti esterni

1. I perimetri delle aree all'interno delle quali è istituito il servizio di spazzamento vengono definiti così da comprendere:
 - a) le strade e le piazze, compresi i portici e marciapiedi classificati come comunali;

- b) le strade vicinali classificate d'uso pubblico;
- c) i tratti urbani delle strade statali e provinciali;
- d) le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria, conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati, pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purché aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finiture collaterali;
- e) le strade private comunque soggette alla vigilanza urbana, ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta; dotato di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- f) aree pedonali a verde pubblico e/o attrezzate disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico compresi i parchi, gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, centroviali, etc.

Art. 19 Contenitori portarifiuti

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche devono essere installati appositi contenitori, alla cui gestione il Comune provvede direttamente o tramite gestore del servizio, prevedendo una frequenza minima di svuotamento e pulizia settimanale.
2. I rifiuti raccolti tramite contenitori o cestini portarifiuti rientrano nella classificazione di cui all'art. 1 punto A5 del presente regolamento. Non è ammesso l'utilizzo dei cestini portarifiuti per tutte le tipologie soggette a raccolta differenziata.

Art. 20 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

Art. 21 Pulizia dei terreni non edificati

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo, essi devono provvederli anche delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Art. 22 Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività dopo avere ridotto al minimo il volume in appositi contenitori o sacchi.
2. I rifiuti putrescibili dovranno essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta.
3. Tali aree in concessione sono soggette a tassazione per lo smaltimento dei rifiuti urbani in esse prodotti.

Art. 23 Aree occupate da pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
3. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.
4. Tali aree in concessione sono soggette a tassazione per lo smaltimento dei rifiuti urbani in esse prodotti.

Art. 24 Carico e scarico di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull' area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell' area o della superficie medesima.
2. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento di contravvenzione, ai sensi di legge e di regolamento comunale.

Art. 25 Pozzetti stradali - Grigliati

1. Il Comune, anche tramite il gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti esterni, provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso.
2. E' vietato introdurre rifiuti negli stessi.

Art. 26 Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
2. Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, ed a provvedere direttamente alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso.
3. Ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 507/93 citato è istituita per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti in tali aree una tassa giornaliera di smaltimento computata secondo le modalità specifiche previste nel regolamento della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

Art. 27 Disposizioni diverse

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.
2. Chi imbratta con l'affissione di manifesti, scritte od altro i contenitori per l'igiene urbana (campane per raccolte differenziate, cassonetti per RSU, cestini getta-carta), è responsabile di danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzioni amministrative o penali a norma delle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti comunali.
3. Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari richiesti al gestore del servizio pubblico relativi allo smaltimento dei rifiuti oggetto del presente regolamento sono a carico dei soggetti richiedenti (pubblici e/o privati).

Art. 28 Aree di sosta temporanea e ad uso speciale

1. Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Tali aree dovranno essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale per regolare questo servizio di smaltimento. Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari richiesti al gestore del servizio pubblico relativi allo smaltimento dei rifiuti e pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti responsabili della gestione delle attività svolte nelle aree suddette.

Art. 29 Altri servizi di pulizia

1. Il Comune provvede, anche a mezzo del gestore del servizio, ai seguenti compiti:
 - a) pulizia periodica delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo e base), pareti laterali ad altezza d'uomo delle gallerie di pubblico transito;
 - b) diserbamento periodico dei cigli delle strade, mediante estirpazione e/o spandimento di diserbanti chimici la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi al terreno ed all'ambiente circostante;
 - c) servizi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di edifici pubblici e del territorio in genere, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o sia imposto da norme di Legge.

Art. 30 Sgombero neve

1. Al verificarsi di precipitazioni nevose il Comune deve provvedere a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:
 - a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli uffici ed i luoghi di pubblico interesse;
 - b) lo spargimento di cloruri allorché, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.

Art. 31 Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata

1. In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo, in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio. L'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni
2. Agli abitanti delle abitazioni site sotto il tetto degli edifici è fatto altresì obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni.

Art. 32 Asporto di scarichi abusivi

1. Ove si verificano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i responsabili sono tenuti a ripristinare la situazione igienica dell'ambiente raccogliendo i rifiuti depositati e provvedendo al loro conferimento nei modi previsti dal regolamento, ferma restando l'applicazione delle sanzioni all'uopo previste.
2. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico-sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati perché provvedano alla rimozione dei rifiuti entro un termine stabilito.

TITOLO IV - VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 33 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme di cui al D.P.R. 91/5/82 e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore statale e regionale nonché quanto previsto dai regolamenti comunali.

Art. 34 Osservatorio Ecologico Comunale

E' istituito l' "Osservatorio ecologico comunale", organo costituito da sette membri, tra i quali un Consigliere Comunale delegato con funzioni di presidente-coordinatore, i membri saranno nominati dal Sindaco e comunicati al Consiglio Comunale. *(comma aggiornato con delibera di c.c. n. 20 del 28/07/2011)*

Si tratta di un organo consultivo, che avrà il compito di supportare la Giunta Comunale, nelle scelte di natura ambientale, con particolare riferimento ai problemi di raccolta, riutilizzo e smaltimento dei rifiuti, operando con i seguenti obiettivi:

- a) rilevare in tempo reale il flusso quali-quantitativo dei materiali oggetto del presente regolamento;
- b) valutare e suggerire le modalità di gestione più economiche delle differenti fasi inerenti la raccolta differenziata;
- c) rilevare inadempienze al presente regolamento;

- d) rilevare osservazioni e denunce della popolazione;
- e) attivare canali informativi atti a dare pieno adempimento alle iniziative inerenti l'attuazione e lo sviluppo della raccolta differenziata e del presente regolamento.

Art. 35 Controlli

- 1 . In attuazione al disposto dell'art. 104, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 7 del D.P.R. n.915/82, le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.
- 2 . Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltreché della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle UU SS.LL., ai sensi della legislazione regionale in materia.

Art. 36 Accertamenti

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell'ambiente, provvedono il Corpo di Polizia Municipale e gli operatori del Servizio di Igiene Pubblica delle U. S. L. competente.
2. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

Art. 37 Sanzioni

1. Chiunque violi il divieto di abbandono, scarico e deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e privatee soggette ad uso pubblico o di scarico di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private è punito, ai sensi dell'art. 24 del DPR 915/85, con la sanzione amministrativa da £. 20.000 a £.1.000.000, se trattasi di RSU, da £. 100.000 a £. 2.000.000, se trattasi di rifiuti speciali, nonché con la pena dell'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda a £. 200.000 a £. 5.000.000, se trattasi di rifiuti tossici e/o nocivi.
2. Le violazioni al presente regolamento sono punite con il pagamento delle sanzioni amministrative determinate a norma degli articoli 106 e 107 del Testo Unico della legge comunale e provinciale 1934 e successive modificazioni.

Art. 37 Norma transitoria

1. Sino al 31 dicembre 1995 sono temporaneamente sospese le norme relative alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi speciali assimilati agli urbani come previsto dalla legge 146/94. Sino ad allora restano in vigore le norme relative alla assimilabilità degli stessi previste dal D.P.R. 915/82.

**